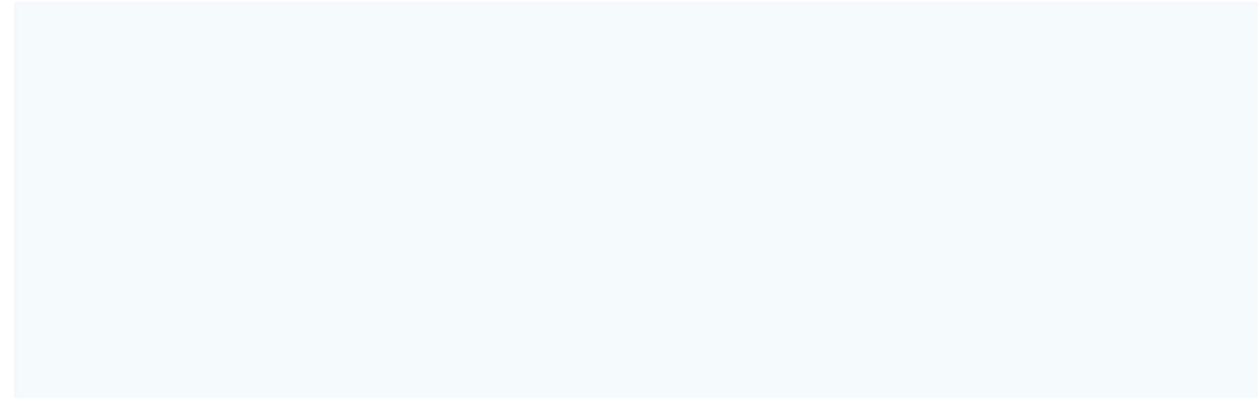




REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

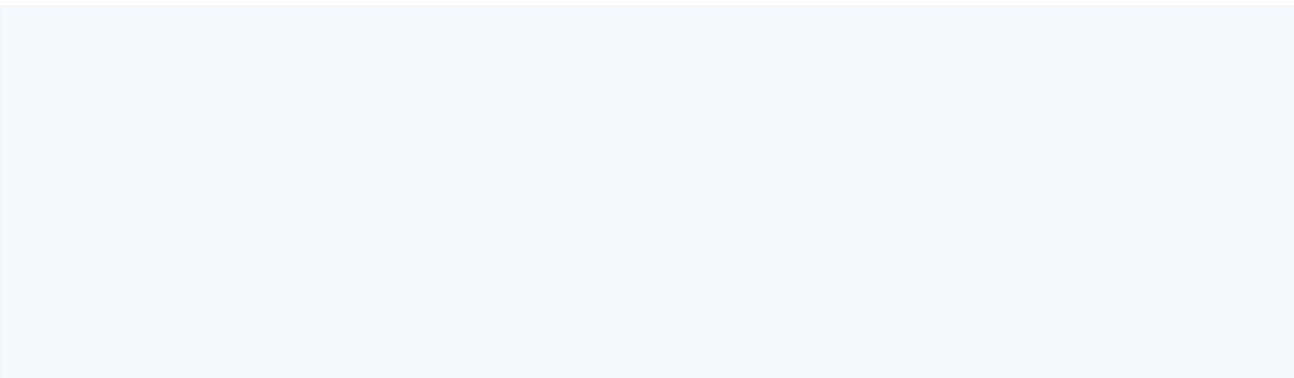
Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg.ri:



ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in sede di legittimità iscritta al n. 21 del Registro Generale dell'anno 2024, proposta
da



per l'annullamento

del provvedimento in data 24 dicembre 2013 n. 1 adottato dal Servizio Genio Civile della Provincia di Fermo, avente ad oggetto “Avversità atmosferiche dell'1 e 2 dicembre 2013 - Foce torrente Ete Vivo Comune di Porto San Giorgio - Ponte linea ferroviaria Bologna Lecce - Km. 264+287”, interventi sul torrente Ete Vivo a salvaguardia del ponte ferroviario della linea Bologna-Lecce che lo attraversa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2025, il Cons. Giorgio Manca e uditi per le parti



gli avvocati come dal verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – Con il ricorso in trattazione, Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. (in seguito RFI) chiede l'annullamento del provvedimento con il quale il servizio Genio Civile della Provincia di Fermo, a seguito della piena del torrente *Ete Vivo* per effetto delle avversità atmosferiche dei giorni 1 e 2 dicembre 2013, ha ordinato alla ricorrente una serie di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nel tratto di alveo in corrispondenza del ponte ferroviario al Km. 264+287 della linea ferroviaria Bologna Lecce.

Detto provvedimento si basava, in sintesi, sulle seguenti ragioni:

- la piena aveva pericolosamente eroso l'argine destro in prossimità della spalla sud del ponte;
- tale circostanza recava grave pregiudizio per la stabilità del manufatto;
- il danno alle arginature, oltre che all'eccezionalità dell'evento di piena ed alla conformazione planimetrica dell'alveo, era riconducibile alla deviazione della corrente verso la sponda destra, causata dai depositi sabbiosi che, dopo i lavori di messa in sicurezza dell'intera asta fluviale ultimati alla fine del 2011, avevano interessato le campate all'estremità sinistra del ponte;
- l'attuale ponte, che è del tipo in muratura ad archi, e presenta quattro campate con impalcato basso, alla luce dei fatti non si è dimostrato in grado di far transitare portate con tempo di ritorno duecentennale senza causare danni al tratto di monte dell'alveo, che potrebbero tra l'altro influire sulla sua stessa stabilità.

2. - Il ricorso per l'annullamento dell'ordinanza è stato proposto inizialmente innanzi al Tribunale amministrativo regionale per le Marche, che – con sentenza n. 205 del 2023 – ha declinato la propria giurisdizione in favore del Tribunale superiore delle acque pubbliche quale giudice amministrativo specializzato.

3. - A seguito della sentenza, RFI ha riassunto il processo reiterando la domanda di annullamento, affidata ai seguenti motivi:

I) con il primo motivo, la società ricorrente deduce la violazione dell'art. 12 del regio decreto n. 523 del 1904 (secondo cui: *«I lavori ai fiumi e torrenti che avessero per l'unico oggetto la conservazione di un ponte o di una strada pubblica, ordinaria o ferrata, si eseguono e si mantengono a spese esclusive di quella amministrazione a cui spetta la conservazione del ponte o della strada. Se essi gioveranno anche ai terreni e ad altri beni pubblici e privati, i proprietari e possidenti potranno essere chiamati a concorrere in ragione dell'utile che ne risentiranno»*), nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, errore nei presupposti, illogicità e contraddittorietà, sotto diversi profili: RFI sarebbe tenuta a effettuare unicamente i lavori di conservazione della struttura del



ponte (vale a dire, quei lavori che hanno come «*unico oggetto*» la conservazione del ponte); RFI non avrebbe comunque alcuna responsabilità per i danni subiti dall'arginatura del torrente; i lavori ordinati dalla Provincia gioverebbero anche ad altri proprietari, i quali pertanto dovrebbero essere chiamati a concorrere alle relative spese;

II) con il secondo motivo, la ricorrente deduce ulteriori vizi di eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erronea valutazione dei fatti, sull'assunto che le opere ferroviarie di attraversamento fluviale, costruite nel caso di specie negli anni 1860 – 1870 circa, sono state realizzate con sezioni tali da garantire adeguate portate idrauliche. Eventuali deficit della attuale sezione – che comunque il Genio Civile della Provincia avrebbe dovuto preliminarmente verificare con adeguata istruttoria e studi idraulici, dei quali non è fatta menzione nell'ordinanza impugnata – potrebbero, al più, essere correlati alle mutazioni dello stato dei luoghi intervenute a seguito di interventi antropici sui quali l'autorità amministrativa avrebbe dovuto vigilare a tutela del territorio.

4. - All'udienza del 26 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. - Il primo motivo di ricorso (con cui la ricorrente deduce la violazione dell'art. 12 del regio decreto n. 523 del 1904) è fondato e assorbente.

5.1. - Con l'ordinanza impugnata, il Genio Civile della Provincia di Fermo ha ordinato a RFI:

a) di provvedere all'immediato ripristino dell'arginatura compromessa previa approvazione da parte del Genio Civile del relativo progetto di sistemazione, per scongiurare lo stato di pericolo, e di effettuare la manutenzione del tratto di alveo in corrispondenza del ponte ferroviario al Km. 264+287 della linea ferroviaria Bologna Lecce;

b) di prevedere nel programma dei lavori di R.F.I. la sostituzione dell'attuale attraversamento ferroviario con analogo manufatto con al massimo due campate ed impalcato di minimo spessore per permettere il regolare deflusso delle piene.

5.2. - Tuttavia, la norma di cui al citato art. 12 del regio decreto n. 523 del 1904 attribuisce all'amministrazione o comunque al soggetto cui spetta la conservazione del ponte o della strada solo gli obblighi di manutenzione che hanno per oggetto l'infrastruttura (*«I lavori ai fiumi e torrenti che avessero per l'unico oggetto la conservazione di un ponte o di una strada pubblica, ordinaria o ferrata, si eseguono e si mantengono a spese esclusive di quella amministrazione a cui spetta la conservazione del ponte o della strada»*); non, invece, le spese per i lavori in alveo volti alla pulizia o alla asportazione del materiale flottante. Alla luce del citato art. 12, il riparto dei compiti tra il soggetto proprietario del ponte e l'amministrazione tributaria dei poteri di vigilanza e controllo del regime delle acque pubbliche (art. 2 del medesimo regio decreto) è stabilito nei seguenti termini: mentre il primo è tenuto ad eseguire i lavori finalizzati alla conservazione e alla manutenzione del ponte (o della strada), i lavori relativi alla pulizia idraulica (anche del tratto sottostante il ponte)



rimangono a carico dell'Autorità amministrativa competente per la manutenzione e la cura idraulica dell'alveo del fiume (in tal senso cfr. T.s.a.p., 13 giugno 2024, n. 74).

5.3. - Conseguentemente, l'amministrazione provinciale non può imporre alla società ricorrente di effettuare i lavori di manutenzione (ordinaria e straordinaria) indicati nell'ordinanza impugnata, che non sono direttamente attinenti alla conservazione del ponte ferroviario.

6. - In conclusione, assorbite le restanti censure dedotte da RFI, il ricorso va accolto, con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

7 – La disciplina delle spese giudiziali segue la regola della soccombenza nei confronti della Provincia di Fermo, nei termini di cui al dispositivo. Vanno compensate nel rapporto tra ricorrente e Regione Marche, considerato che l'amministrazione non ha adottato atti nel corso del procedimento amministrativo oggetto della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, decidendo sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna la Provincia di Fermo al pagamento delle spese giudiziali in favore della società ricorrente, liquidate in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.

Compensa le spese del giudizio nei confronti della Regione Marche.

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in data 26 marzo 2025.

IL RELATORE

Giorgio Manca

IL PRESIDENTE

Antonio M. Pietro Lamorgese

